



ANGELO
ASSOCIAZIONE . CULTURALE . MUSICALE
GILARDINO



STATUTO
ASSOCIAZIONE





ATTO COSTITUTIVO

Art.1 - Dichiarazione Costitutiva e sede

È costituita in data 24 febbraio 2023 un'Associazione Culturale Musicale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata *Associazione Culturale Musicale "Angelo Gilardino"* con sede legale in Vercelli, per ora in Via Viviani 2. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede non porterà alcuna variazione né dello statuto né ai regolamenti interni.

Art. 2 - Scopi e Finalità

L'Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione intende promuovere e diffondere la conoscenza dell'opera, della personalità artistica e culturale del M.º Angelo Gilardino, favorendo, nel modo più completo possibile, mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine.

Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione si propone di:

1. Coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche, Distretti Scolastici, Associazioni, e altri enti o istituzioni;
2. favorire e organizzare manifestazioni artistiche, conferenze, concorsi, premi, concerti;
3. coinvolgere, ingaggiare o comunque utilizzare le prestazioni professionali di artisti, conferenzieri, esperti o altri prestatori di lavoro autonomo specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
4. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rilevasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza dell'opera e della personalità culturale e artistica del M.º Angelo Gilardino;
5. svolgere attività artistiche rese ad Enti Pubblici o Privati;
6. Esercitare in via secondaria eventuali attività di natura commerciale con il mero obiettivo di autofinanziamento;

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti.



Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - I soci

Sono Soci tutte le persone maggiorenni che vorranno aderire alle attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo.

La domanda, su moduli prestampati, dovrà essere indirizzata al Presidente e dovrà indicare, oltre i dati anagrafici e fiscali, l'accettazione dello Statuto e degli organi di rappresentanza sociali.

L'appartenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.

I Soci si dividono in Ordinari, Sostenitori, Onorari.

Soci Ordinari sono coloro, che a domanda, avendone i requisiti artistici, chiedono di far parte dell'Associazione.

La partecipazione dei Soci all'elaborazione e alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltreché garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

1) **Soci Ordinari** sono anche i Soci Fondatori.

2). **Soci Sostenitori** sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario superiore al valore fissato per la quota ordinaria. Chiedono l'adesione alle attività dell'Associazione e partecipano alla vita sociale.

3). **Soci Onorari** sono persone, Enti o Istituzioni insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, senza limiti d'età e di nazionalità.



L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno. La qualifica di socio si estingue per i seguenti motivi:

1. dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
2. per morosità, il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
3. allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
4. inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale.

In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste ulteriori quote straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse. Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea Generale dei Soci

il Consiglio Direttivo

Il Presidente

il Vicepresidente

il Segretario

Gli organi restano in carica 3 anni e i componenti sono rieleggibili.

Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Art. 6 - L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'età anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci con diritto di voto.



La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci e affissione all'albo dell'Associazione, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell'ora, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

È validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

1. discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
2. discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
3. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
4. fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
5. provvede alle modifiche statutarie e approva i regolamenti interni;
6. delibera su ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

1. delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri:

Presidente, Vicepresidente e Segretario.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari e assicurando comunque che in seno al Consiglio Direttivo i soci fondatori siano adeguatamente rappresentati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno 2 volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.



In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.

Il Consiglio Direttivo, può nominare tra i suoi membri o tra i Soci ordinari, un Direttore Artistico, stabilendone in apposito verbale, le mansioni.

Il Presidente, il Vicepresidente e, se altro socio, il Direttore Artistico compongono la Presidenza. Il Direttore Artistico, può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Art. 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

1. elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
2. elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
3. amministra il fondo sociale;
4. delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
5. convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
6. stabilisce i criteri per la determinazione delle quote annue di associazione;
7. delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vicepresidente.



Art. 10 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 11 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile:

- della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- dell'aggiornamento del registro degli associati
- della tenuta dei registri contabili; controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può congiuntamente al Presidente avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Art. 12 - Quota Associativa Annuale

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Rimborsi Spese Attività dei Soci

Per i Soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi, organizzativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, possono essere previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente, su cui saranno praticate le ritenute di legge.

Art. 14 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- da proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione



L'associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

Art. 15 - Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci ordinari.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

Art. 16 - Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

Art.17 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i tre quarti dei soci.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad utilità generale.



Art. 18 - Disposizioni Finalizzate

Il presente Statuto strutturato in 18 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non comprese nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.





ANGELO

ASSOCIAZIONE . CULTURALE . MUSICALE

GILARDINO

